

ACCORDO DI RECIPROCIITA'

TRA

Fondazione Aequitas ADR, con sede in Torino Corso Re Umberto n. 77 10128 (TO), P.IVA 10426520010, in persona del Consigliere delegato Dott. Marta Andreina Vercellini

E

AsConnet srls, – con sede in Napoli, Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64, 80133 (NA), P.IVA 09557101210, in persona del responsabile dell'organismo Dott. Carlo Penna

PREMESSO CHE:

- a) La Fondazione Aequitas ADR è un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, iscritto al n° 5 del Registro degli Organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione istituiti presso il Ministero della Giustizia che opera attivamente sul territorio nella gestione di procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dal D.lgs n° 28 del 04/03/2010 e Decreto del Ministero della Giustizia n° 180/2010 in materia civile e commerciale.
- b) AsConnet srls, È un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, iscritto al n° 1105 al Registro degli Organismi di Mediazione deputati a gestire i tentativi di mediazione istituiti presso il Ministero della Giustizia che opera attivamente sul territorio nella gestione di procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dal D.lgs n° 28 del 04/03/2010 e Decreto del Ministero della Giustizia n° 180/2010 in materia civile e commerciale
- c) Entrambe le parti svolgono, fra le altre, attività di mediazione civile e ADR, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 e l.ss. mm. e. ii.;
- d) Le parti convengono di avvalersi delle reciproche strutture e dei reciproci mediatori per singoli affari di mediazione da svolgere nei rispettivi territori di competenza, ai sensi del D.M.

180/2010, art. 7, comma 2, lettera C): le strutture oggetto del presente accordo sono esclusivamente quelle in gestione diretta ad esclusione quindi delle sedi di cui le parti hanno la disponibilità in base ad accordi di reciprocità con altri Organismi di mediazione così come risulta dai rispettivi siti web.

e) Le parti potranno inserire le sedi reciprocamente concesse nella lista delle proprie sedi di mediazione e nelle comunicazioni pubblicitarie, indicandole con “presso” seguito dal nome dell'Organismo concedente la sede.

f) Il presente accordo di reciprocità sarà comunicato da entrambi gli Organismi al Ministero della Giustizia;

g) Per “**Sede Titolare**” di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l'istanza per tale mediazione e presso cui risulti pertanto iscritto il relativo procedimento;

h) Per “**Sede Reciproca**” si intende l'organismo competente territorialmente che ospita la mediazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

Art. 1 - Diritti del responsabile della Sede Reciproca

1.1 Fermo restando che l'amministrazione dei procedimenti resta centralizzata ed affidata alla Sede Titolare, quest'ultima riconosce alla Sede Reciproca, a titolo di parziale e forfettario rimborso, una quota delle spese di avvio del procedimento, netto I.v.a. ed effettivamente riscosse come da art. 6 del presente documento.

Art. 2 - Obblighi del responsabile della Sede Reciproca

- 2.1 Il responsabile della Sede Reciproca non ha nulla a pretendere, per nessun titolo o ragione, dalla Sede Titolare per l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, neppure a titolo di rimborso spese, se non preventivamente concordate.
- 2.2 Il responsabile della Sede Reciproca si attiene alle istruzioni della Sede Titolare per quanto riguarda la funzionalità della sede e la modalità di esercizio del servizio in ottemperanza dei regolamenti vigenti. Si attiene, altresì, alle norme stabilite dal Ministero della Giustizia che esercita il controllo sugli Organismi che è tenuto a conoscere senza bisogno di specifica comunicazione da parte dell'Organismo.
- 2.3 Il responsabile della Sede Reciproca, avendo dichiarato che i locali sono idonei allo svolgimento dei procedimenti di mediazione, tiene indenne la Sede Titolare da qualsivoglia danno arrecato a terzi dalla frequentazione dei predetti locali.
- 2.4 Il responsabile della Sede Reciproca si impegna a tenere esposti nei locali un fascicolo contenente l'informativa sulla procedura, il regolamento, le norme sulla privacy e la tabella dei compensi. Tutto il predetto materiale è fornito dalla sede Titolare.
- 2.5 Il responsabile della Sede Reciproca, conscio del fatto che tutti gli adempimenti amministrativi legati alla mediazione sono a carico della sede Titolare, si impegna a tenere indenne la sede Titolare da qualsivoglia responsabilità o rapporto con i suoi collaboratori dipendenti e coadiutori, che mai potranno vantare pretese nei confronti della sede Titolare, a qualsiasi titolo o ragione.
- 2.6 Il responsabile della Sede Reciproca garantisce alla sede Titolare e alle parti che accedono al procedimento di mediazione, la riservatezza e l'inaccessibilità ai dati e documenti depositati presso la sede territoriale da parte di terzi, ponendo in essere ogni opportuna salvaguardia.

2.7 Se richiesto dalla Sede Titolare, il responsabile della Sede Reciproca indica un mediatore tra quelli iscritti presso il proprio organismo per lo svolgimento della mediazione.

2.8 La Sede Reciproca garantisce la possibilità di svolgimento della mediazione, anche in forma di videoconferenza, mettendo a disposizione del mediatore e delle parti un computer dotato di webcam, microfono, connesso ad internet e ad una stampante.

Art. 3 -Obblighi della Sede Titolare

3.1 La Sede Titolare si impegna ad una completa e corretta gestione della mediazione in conformità al proprio regolamento ed alle vigenti normative.

Art. 4 - Norme funzionali

4.1 Il responsabile della Sede Titolare riceve le domande di mediazione e le trasmette in via telematica alla Sede Reciproca con il nominativo del proprio mediatore, la richiesta del giorno ed ora fissati per la mediazione e, eventualmente, anche con la richiesta di nomina di un mediatore della Sede Reciproca;

4.2 Entro e non oltre tre giorni il responsabile della Sede Reciproca nomina il mediatore e trasmette alla Sede Titolare in via telematica il nominativo del mediatore, nonché il giorno e l'ora del primo incontro di programmazione;

4.3 La Sede Titolare provvede all'invio della comunicazione del primo incontro alle parti, che viene inviata per conoscenza anche alla Sede Reciproca ed al mediatore nominato.

4.4 Il responsabile della Sede Reciproca si impegna ad osservare, e a far osservare, i regolamenti e il codice etico dell'Organismo, nonché ogni altra direttiva, non in contrasto con il presente

accordo, emanata dall'Organismo.

Art. 5 – Tipologia di svolgimento delle mediazioni.

Le procedure di mediazione potranno svolgersi in tre differenti modalità:

a. Telematiche:

Ai fini del presente accordo per mediazioni “telematiche” si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte totalmente da remoto mediante collegamenti in videoconferenza, dove cioè nessun soggetto coinvolto (parti, avvocati, mediatore etcc.) è presente fisicamente presso la Sede Reciproca.

Le mediazioni telematiche, ferma restando la competenza territoriale come individuata dalla parte istante, verranno interamente gestite dalla Sede Titolare.

b. Miste:

Ai fini del presente accordo per mediazioni “miste” si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte con la presenza fisica di uno o più soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etcc.) presso la Sede Reciproca e con la partecipazione da remoto di alcune parti e/o avvocati.

In tal caso la Sede Titolare si obbliga a comunicare alla Sede Reciproca competente per territorio, che la procedura di svolgerà in forma mista, specificando quali soggetti saranno presenti fisicamente presso la Sede Reciproca e quali invece saranno collegati da remoto.

Per tali tipologie di mediazioni la Sede Reciproca si impegna a mettere a disposizione gratuitamente la piattaforma telematica da utilizzare trasmettendo il relativo link di collegamento.

c. In presenza:

Ai fini del presente accordo per mediazioni "in presenza" si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte con la presenza fisica di tutti i soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etc.) presso la Sede Reciproca territorialmente competente.

Art. 6 Compensi – Indennità - Spese di mediazione

1. Per tutte le procedure di mediazione attivate in virtù e nei limiti del presente accordo, si applicano le tariffe dell'Organismo referente secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Per ogni procedura di mediazione svolta telematicamente l'organismo referente si impegna a corrispondere all'organismo ospitante i diritti di segreteria versati dalla parte invitata.
3. Per ogni procedura di mediazione mista o in presenza come sopra descritto l'organismo referente si impegna a corrispondere a quello ospitante: l'80% delle indennità di mediazione (oltre il primo incontro) ivi inclusi gli eventuali aumenti previsti dalle tariffe, qualora la mediazione sia svolta a un mediatore scelto tra quelli dell'organismo ospitante o il 20% qualora la mediazione sia svolta da un mediatore dell'organismo referente (oltre il primo incontro).
4. In tutti i casi di miste o in presenza, all'organismo ospitante verranno riconosciute le spese di avvio (spese avvio + spese primo incontro) versati dalla parte invitata mentre le spese di avvio (spese avvio + spese primo incontro) corrisposte dalla parte istante rimarranno sempre di competenza dell'organismo referente.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che al di fuori dei casi sopra indicati nessuna altra somma ed alcun titolo potrà essere pretesa, né da parte dell'organismo referente né da quello ospitante.
6. Il pagamento degli importi sopra indicati avverrà ogni tre mesi e solo in relazione alle

procedure dichiarate chiuse (primo incontro con esito negativo, esito negativo mancato accordo, esito positivo accordo raggiunto).

6.2 i pagamenti di cui al precedente comma saranno effettuati dalla Sede Titolare con cadenza trimestrale e con riferimento alle mediazioni concluse nel trimestre precedente previa regolare emissione della fattura da parte del responsabile della Sede Reciproca.

Art. 7 – Sedi locali

- Bologna, Via Riva casa n. 61;
- Parma, Via Farini n. 9;
- Piacenza Via San Siro n. 17;
- Reggio Emilia Via F.lli Manfredi n. 4;
- Guastalla (RE) Via Passerini n. 9;
- Chiavari (GE) Via Ravaschieri n. 19;
- La Spezia Via Domenico Chiodo n. 137
- Sanremo (IM) Via Matteotti n. 208;
- Savona Via Cesare Battisti n. 2/5.

7.1 AsConnet srls condivide le seguenti sedi:

- Bolzano, Via Druso, n. 42;
- Frosinone, Via per Fiuggi, n. 14;
- Furci Siculo (ME), Via Caio Duilio, n. 21;

- Montecorvino Pugliano, Via Ungaretti, n. 21;
- Tursi (MT), Via Roma, n. 132;
- Bracciano (RM), Via Udino Bombieri, n. 26.

8. Durata, rinnovo e recesso

Il presente accordo ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnova, per tacito accordo, se non disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza via raccomandata o tramite pec.

Aequitas Adr

AsConnet srls,

~~MINISTERO DI GIUSTIZIA~~
~~ORGANISMO DI MEDIAZIONE~~
ASCONNET SRLS
80133 Napoli Via Cervantes, 64

